

Attività Produttive

Attività di intrattenimento › Sala giochi

Descrizione

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.

Codice Ateco 2007:93.29.30 Sale giochi e biliardi

Requisiti

Per svolgere l'attività sopra descritta occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti morali:

- assenza di cause ostantive elencate nell'art. 71 del D.LGS. 59/2010
- assenza di cause ostantive elencate nell'art. 67 del D.LGS. 159/2011
- Possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931
- Assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin)

Requisiti professionali:

Quando l'attività comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare per la ditta individuale o il legale rappresentante, per le società, o l'eventuale delegato devono essere in possesso anche dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Presupposti e ulteriori requisiti specifici:

- agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
- requisiti sanitari come prescritti dai Reg. CE n° 852/2004 ;
- disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato o atto di proprietà);
- dichiarazione di sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro

luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940.

- contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale, (ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dal DPR n. 227/2011

- possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco se prescritto

Requisiti oggettivi:

I locali dove si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Se vengono installati apparecchi descritti nell'articolo 110, comma 6, lettera b) del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (o "VLT") è necessario possedere **l'autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia** (Decreto Direttoriale 22/02/2010, della Circolare Ministeriale 19/04/2012 e della Circolare dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 16/06/2010, n. 2010/21055/Giochi/ADI).

Adempimenti

L'attività di sala giochi può essere iniziata con Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con i relativi allegati.

Per l' **apertura dell' attività di sala giochi:**

- Mod. SCIA come da sezione modulistica
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Planimetria dei locali in scala 1:100
- Copia conforme del certificato prevenzione Incendi rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco (SOLTANTO PER LOCALI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 100 PERSONE)
 - se l'**attività** è esercitata congiuntamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aggiungere quanto indicato per la tipologia richiesta;
 - planimetria dei locali in scala 1:100 con l'indicazione dell'esatta ubicazione degli apparecchi, distinti per tipologia (indicare anche, per ogni locale, destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono, rapporti aeroilluminanti e servizi igienici);
 - relazione a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza del collegamento alla rete di alimentazione degli apparecchi in uso;
 - Relazione tecnica di valutazione di impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della Legge 447/95) e redatta secondo quanto disposto dal DPR n. 227/2011;

- dichiarazione relativa allo scarico dell'acque reflue redatta secondo quanto disposto dal DPR n. 227/2011;
- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei tecnici dichiaranti;
- Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- Eventuale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio di cui all'art. 110, c. 6 del T.U.L.P.S. (**SOLTANTO SE PRESENTI APPARECCHI APPERTINENTO A QUESTA CATEGORIA**).

In caso di **subingresso** deve essere presentata la seguente documentazione:

- SCIA come da sezione modulistica;
- Documentazione attestante la disponibilità di locali;
- atto notarile ovvero certificazione notarile attestante il titolo al subingresso ovvero autocertificazione attestante la qualità di erede (Ai sensi degli artt. 19/47 del D.P.R. N. 445 del 28.12.2000 l'interessato può autocertificare la validità del documento (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dichiarando sullo stesso: "La presente copia è conforme all'originale in mio possesso rilasciata dalla P.A. competente". La dichiarazione DEVE essere datata, sottoscritta ed integrata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità).;
- eventuale copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;.

Diritti d'istruttoria:

I diritti istruttori come determinati con Delibera Giunta Municipale n. 22/2018 dovranno essere versata sul c.c.p. 11653938 intestato al COMUNE di MILENA

Per comunicare la cessazione dell'attività è necessario presentare:

- SCIA modello c 6 bis;
- copia di documento identificativo valido del sottoscrittore;

SANZIONI

L'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivato provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti in autotutela. Eventuale impugnazione può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento negativo al TAR competente, o ricorrendo al Presidente della regione Sicilia entro 120 giorni.

L'attività può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:

- abuso;
- motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
- sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Contingentamento apparecchi:

in ciascuna sala giochi è possibile installare un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931 e ss.mm.ii. ogni cinque metri quadrati di superficie.

Orari di apertura:

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale.

Normativa

Legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” (art.19);

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110)

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635- Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195)

D.M. 18 gennaio 2007 - Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici